

Istituzione di un registro amministrativo delle unioni civili (sulla ammissibilità o meno di un ricorso avverso una deliberazione del Consiglio comunale di approvazione del regolamento di istituzione del registro amministrativo delle unioni civili, riguardante le unioni di persone che, indipendentemente dal sesso, sono legate da vincoli affettivi e di reciproca solidarietà, conviventi ed aventi dimora abituale nel Comune, proposto da parte di una associazione con specifiche finalità istituzionali in materia, nonché da alcune persone in stato matrimoniale).

TAR LIGURIA - GENOVA SEZ. I - sentenza 4 aprile 2014, n. 518 - Pres. Balba, Est. Ponte - Associazione Essere Famiglia, Costa e Piciocchi (Avv. Piciocchi) c. Comune di Genova (Avv.ti Pessagno e Burlando) - (dichiara il ricorso inammissibile).

1. Giustizia amministrativa - Ricorso giurisdizionale - Avverso una deliberazione del consiglio comunale di approvazione del regolamento di istituzione del registro amministrativo delle unioni civili - Da parte di una associazione con specifiche finalità istituzionali in materia nonché di alcune persone in stato matrimoniale - Inammissibilità - Ragioni.

2. Giustizia amministrativa - Ricorso giurisdizionale - Avverso una deliberazione del consiglio comunale di approvazione del regolamento di istituzione del registro amministrativo delle unioni civili - Da parte di alcune persone in stato matrimoniale - Ove i ricorrenti abbiano fatto valere un interesse morale dai connotati in senso lato politici e di valore - Inammissibilità - Ragioni.

1. E' inammissibile un ricorso proposto innanzi al G.A. da una associazione con specifiche finalità istituzionali in materia, nonché da alcune persone in stato matrimoniale, avverso una deliberazione con la quale il Consiglio comunale ha approvato il regolamento di istituzione del registro amministrativo delle unioni civili riguardante le unioni di persone che, indipendentemente dal sesso, sono legate da vincoli affettivi e di reciproca solidarietà, conviventi ed aventi dimora abituale nel Comune. Infatti, tale regolamento non è di per sé impugnabile, in quanto, privo di disposizioni immediatamente lesive, per il suo contenuto normativo, astratto e programmatico, a nulla rilevando che le disposizioni in esso contenute possano prefigurare una incisione futura sulla sfera giuridica di chi ne risulterà in concreto destinatario (1).

2. E' inammissibile un ricorso giurisdizionale proposto da alcune persone in stato matrimoniale, avverso una deliberazione con la quale il Consiglio comunale ha approvato il regolamento di istituzione del registro amministrativo delle unioni civili, nel caso in cui i ricorrenti abbiano fatto valere un interesse morale dai connotati in senso lato politici e di valore; tali connotati, infatti, pur laddove reputati condivisibili, fuoriescono all'evidenza dagli ambiti propri del giudizio di legittimità amministrativa.

(1) Cfr., ad es., Cons. Stato, sez. VI, 12 febbraio 2001 n. 663; sez. IV, 12 febbraio 2012 n. 812; id., 18 novembre 2013, n. 5451, T.A.R. Trento, sez. I, 16 dicembre 2013 n. 408.

Ha osservato, in particolare, la sentenza in rassegna che il concetto di morale viene in questo caso forzato e, in termini giuridici di interesse al ricorso, stravolto: nel senso che è reputato morale il sostenere un'idea di famiglia e di sviluppo della persona – fondata sul matrimonio - a scapito di una visione diversa e più ampia (quale quella che sarebbe sottesa alla scelta politica del Consiglio comunale), che quindi assumerebbe i connotati dell'amoralità o comunque della non moralità, del contrasto con l'interesse morale sussistente in capo ai ricorrenti; orbene, pur nel comprendere le ragioni portate a sostegno della

nozione di famiglia nucleare fondata sul matrimonio, il concetto di moralità nei termini assolutisti proposti da parte ricorrente non alberga nel giudizio di legittimità, così come inteso dalla costante giurisprudenza invocata, laddove l'invocato interesse morale ad avere comunque la decisione di un ricorso (inizialmente sorretto da un interesse diretto concreto ed attuale) concerne il distinto caso dell'ottenimento del riconoscimento dell'originaria fondatezza delle ragioni addotte a sostegno del gravame proposto.

Estremi di pubblicazione: http://www.lexitalia.it/p/14/tarliguria_2014-04-04.htm

Legislazione: _



* Inizio pagina